



COMUNE DI MORUZZO

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33030

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00482400306

TEL. 0432 / 672004



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE.**



- INDICE -

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	1
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
ART. 2 – ESCLUSIONI ED ESENZIONI.	1
ART. 3 – DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI E ATTO DI CONCESSIONE	1
ART. 4 – OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	2
ART. 5 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.	2
ART. 6 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 7 – USO DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.	3
ART. 9 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.	4
ART.10 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	4
ART.11 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE.....	4
ART.12 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	4
TITOLO II - DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE	6
ART.13 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.	6
ART.14 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.	6
ART.15 – DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	6
ART.16 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE.	7
ART.17 – SOGGETTO PASSIVO.	7
ART.18 – COEFFICIENTI TARIFFARI.	7
ART.19 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	8
ART.20 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	8
ART.21 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
ART.22 – SANZIONI.	8
TITOLO III - NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI.....	10
ART.23 – CONCESSIONI IN CORSO.	10
ART.24 – ENTRATA IN VIGORE.	10
ALLEGATO 1	11
ALLEGATO 2	12



TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché sulle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Sono parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito nel comma precedente, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".

Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Art.2 – Esclusioni ed esenzioni.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Sono esenti dal pagamento del canone :

- a) Le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) Le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili (passi carrai);
- c) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c, del D.P.R.22/12/1986 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione cultura e ricerca scientifica;
- d) Le occupazioni effettuate da partiti o gruppi politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro;
- e) Le occupazioni con tende fisse e retrattili, bow windows.

Art.3 – Distinzione delle occupazioni e atto di concessione

Le occupazioni sono temporanee o permanenti in relazione ai seguenti criteri:



- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Il canone è dovuto al Comune, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Art.4 – Occupazioni abusive

Si considerano abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale, quelle difformi alle disposizioni dell'atto di concessione e quello che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione stessa.

Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale competente, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria.

All'irrogazione della sanzione provvede il Funzionario responsabile dell'ufficio tributi.

L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, comma 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In tutti i casi di occupazione abusiva l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.

Art.5 - Domanda per il rilascio della concessione.

Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune.

La domanda deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

1. le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
2. il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
3. la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
4. la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare con i relativi elaborati tecnici;
5. la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno



l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche a mezzo fax, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

Art.6 – Rilascio della concessione.

Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

L'atto di concessione deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione di cui al precedente articolo;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è subordinata la concessione;
- la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
- gli obblighi che il titolare della concessione deve osservare;
- la misura del canone da corrispondere.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;
- la data di presentazione.

Art.7 – Uso della concessione.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Art.8 – Obblighi del concessionario.

Il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione; in particolare ha l'obbligo di: eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza il Comune vi provvede con addebito delle spese;

esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione dell'avvenuto pagamento del canone;

sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

versamento del canone alle scadenze previste.



Art.9 – Decadenza ed estinzione della concessione.

Sono causa di decadenza dalla concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- 1) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- 2) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico o del bene pubblico concesso.

La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Sono causa di estinzione della concessione:

- 1) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione;
- 2) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare della concessione.

Art.10 – Modifica, sospensione e revoca della concessione.

L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art.11 – Rinnovo della concessione.

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Per le occupazioni permanenti il titolare della concessione deve inoltrare la domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

Per le occupazioni temporanee il titolare della concessione deve presentare la domanda di rinnovo almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art.12 – Commercio su aree pubbliche.

Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligate a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.



TITOLO II - DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

Art.13 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.

I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- 1) classificazione delle strade;
- 2) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, in metri lineari o in chilometri;
- 3) durata dell'occupazione;
- 4) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- 5) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione.

Le tariffe unitarie, ove persistano frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.

Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle 1.000 lire per difetto se la frazione è pari o inferiore alle 500 lire, per eccesso se è superiore.

Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa di base sono cumulabili tra loro.

Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio successivo. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art.14 – Classificazione delle strade.

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade comunali sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^a.

Art.15 – Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento nella misura giornaliera prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe.



Art.16 – Modalità di applicazione del canone.

Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o ad un metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella che risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie della sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee tra di loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a lire 1.250.= per ciascun utente, con un minimo di canone annuo di lire 1.000.000.= . Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. LA medesima misura del canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato con una modifica del presente regolamento.

Art.17 – Soggetto passivo.

Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno di titolari l'occupazione.

Art.18 – Coefficienti tariffari.

Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo, sottosuolo, sia a carattere temporaneo che permanente è prevista una tariffa ordinaria determinata con apposita deliberazione.

Alla tariffa ordinaria si attribuisce un coefficiente paria 1,00, si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

<i>Tipologia di occupazione</i>	<i>Coefficiente</i>
Occupazioni permanenti o temporanee realizzate per l'esercizio della attività edilizia	0,75
Occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo prive di appoggi al suolo, con esclusione degli impianti per l'erogazione dei pubblici servizi e degli impianti di distribuzione carburanti	0,75
Occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti	0,10



il suolo con cavidotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	
Occupazioni temporanee o permanenti di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo con impianti a fune e simili per il trasporto di merci e persone	2,00
Occupazioni del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi	0,60
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti con concessione di posto fisso e da pubblici esercizi	0,35
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso	0,70

Art.19 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti.

Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto “ad anno solare” ai sensi del precedente art.15, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all’atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella di concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il versamento del canone deve essere effettuato sul conto corrente postale intestato al Comune.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti il 31.01 – 31.03 – 30.06 – 30.09 di ogni anno) qualora l’importo annuo dovuto non sia inferiore a lire un milione.

Art.20 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione, con le modalità previste nel precedente art.19, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

Art.21 – Riscossione coattiva.

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene:

- mediante la procedura di cui alla Legge 28.01.1988, n.43;
- mediante il sistema dell’ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n.639;

In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato dal precedente comma, è svolto dal concessionario incaricato della gestione del servizio.

Le spese materialmente sostenute per l’emissione dell’atto relativo alla procedura di recupero saranno addebitate all’utente.



Art.22 – Sanzioni.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura pari al canone di concessione e non superiore al canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'art.21 del presente Regolamento.



TITOLO III - NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art.23 – Concessioni in corso.

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1.1.1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art.11.

Art.24 – Entrata in vigore.

L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abolita la Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Doc. n. 12/2007
FORNITURA



ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE E DELLE PIAZZE COMUNALI

- Rientrano nella 1^a categoria le vie e le piazze comprese nella zona A del Piano Regolatore Comunale
- Rientrano nella 2^a categoria le vie e le piazze comprese nella zona B del Piano Regolatore Comunale



ALLEGATO 2

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI ASSOGGETTATE ALLA COSAP

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Suolo pubblico:

- Occupazione ordinaria del suolo comunale;
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica contraddistinti da apposita segnaletica e simili;
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di un'attività economica e simili;
- Mezzi pubblicitari aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.

Soprassuolo:

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo e simili;
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato, diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- Impianti a fune e simili per il trasporto di persone o di merci.

Sottosuolo:

- Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili;
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato, diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi.

Impianti di erogazione di pubblici servizi:

- Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Occupazione ordinaria del suolo;
- Occupazione ordinaria del soprassuolo;
- Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti);



- Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (precari);
- Banchi di vendita e simili allestiti in occasione di fiere e festeggiamenti;
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'esecuzione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili;
- Spettacoli viaggianti e circensi;
- Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili;
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo;
- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili;
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.



CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE
(ART. 91, C.3 lett. b) dello STATUTO COMUNALE)

Il sottoscritto certifica che copia della presente delibera sarà affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17 GIU. 1999 al 26 GIU. 1999

addì

17 GIU. 1999

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.71 di data 17/12/1999 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.07 di data 25/2/99; Regolamento modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 di data 27/04/1999.

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Comitato Provinciale di Controllo
UDINE

N. 1528 Reg. C.P.C.
N. 20528 di prot.

Ravvisato legittimo

nella seduta del 08/03/99

Udine, addì 09/03/99

Il Presidente

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Comitato Provinciale di Controllo
UDINE

N. 1529 Reg. C.P.C.
N. 24558 di prot.

Ravvisato legittimo

nella seduta del 08/03/1999

Udine, addì 09/03/99

Il Presidente

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Comitato Provinciale di Controllo
UDINE

N. 3224 Reg. C.P.C.
N. 28607 di prot.

Ravvisato legittimo

nella seduta del 31/05/99

Udine, addì 01/06/99

Il Presidente